



COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE FINANZIARIO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DICHIARAZIONE E VERSAMENTI I.C.I. ANNO 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;

Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

Visto il Regolamento approvato da questo comune che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11 marzo 2011, adottata da questo ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del richiamato D.Lgs. n. 504/1992;

RENDE NOTO

**IL 16
GIUGNO
2011**

Scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' possibile versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno. In tale caso occorre applicare le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Come pagare

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta, in modo alternativo, mediante:

- versamento sul conto corrente postale n° 52258399 intestato a "VELLETRI SERVIZI SPA – ICI ORDINARIA";
 - modello di versamento «F24».
- In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.
- Chi versa l'imposta dopo il termine del 16 giugno 2011 dovrà pagare una sanzione ridotta (entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3%, se il versamento viene effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del 3,75%), oltre agli interessi moratori per i giorni di ritardo nella misura dell'1,50% annuo, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

Chi deve pagare l'ICI

- Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Sono soggetti all'imposta il proprietario di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale (i terreni agricoli in questo Comune sono esenti dall'imposta) ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Esenzione abitazione principale

- A decorrere dall'anno 2008, in relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n°93/2008:

- È esclusa dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè le relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, nei limiti previsti dal regolamento (per pertinenza, ai sensi del vigente regolamento comunale, si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale).

- Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai fini dell'esenzione dell'imposta - ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'imposta e la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 504/1992 - si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008 (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della rata di acconto Ici).
- L'esenzione si applica anche:
 - a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
 - b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Aliquote e detrazioni d'imposta

- L'imposta per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota applicata (%oo)
1	- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, RESIDENTE NEL COMUNE, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 (ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE), A/8 (ABITAZIONE IN VILLE) E A/9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTE PREGIO ARTISTICO E STORICO)	7,00
2	- ALIQUOTA ORDINARIA, PER TUTTE LE RESTANTI UNITA' IMMOBILIARI	7,00

Per il corrente anno, le riduzioni o le detrazioni d'imposta sono state determinate, in relazione al combinato disposto dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, nelle misure di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Riduzioni d'imposta (%)	Detrazione d'imposta (euro in ragione annua)
1	- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 (ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE), A/8 (ABITAZIONE IN VILLE) E A/9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGIO ARTISTICO E STORICO)	-	103,29

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

Novità in materia di dichiarazione I.C.I.

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 maggio 2009.

La dichiarazione, nell'ipotesi che la medesima sia dovuta, deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento.

Dalla residenza comunale, li 20 maggio 2011



Il Dirigente Settore Finanziario

Dott.ssa Ramona Vannelli